

DISEGNO DI LEGGE

"RISARCIMENTO DANNI SUBITI PER COLPA DEI DIPENDENTI ALLE AZIENDE ESERCENTI
PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE DI INTERESSE LOCALE. ELEVAZIONE DEI
TITOLI".

Esaminato dalla Commissione nella seduta del 12.9.1984. Parere favorevole.

Relatore: Onofrio VESSIA.

-
- Relazione
 - Disegno di legge.

Settembre, 1984.

"RISARCIMENTO DANNI SUBITI PER COLPA DEI DIPENDENTI ALLE AZIENDE ESERCENTI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE DI INTERESSE LOCALE. ELEVAZIONE DEI TITOLI".

R E L A Z I O N E

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

con l'art. 84 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono state trasferite alla Regione "le funzioni amministrative relative al personale dipendente da imprese concessionarie di autolinee" ivi compreso l'esercizio delle funzioni disciplinate dalla normativa di cui al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148.

L'art. 38 del regio decreto, modificato dalla legge 3 novembre 1952, n. 1982, stabilisce che le aziende concessionarie di pubblico trasporto, qualora intendono effettuare ritenute sullo stipendio o sulla paga, devono richiedere il consenso degli Uffici Provinciali della Motorizzazione civile, oggi della Regione, se l'importo supera le 5.000 lire.

Il disegno di legge in discussione eleva tale importo a L.500.000 per evidenti ragioni di adeguamento al valore attuale della moneta.

La Commissione ha espresso in merito parere favorevole all'unanimità, modificando unicamente, per ragioni formali, la numerazione degli articoli.

Settembre, 1984.

Onofrio Vessia

DISEGNO DI LEGGE

(Testo della Giunta)

(Testo proposto dalla Commissione)

"RISARCIMENTO DANNI SUBITI PER COLPA
DEI DIPENDENTI ALLE AZIENDE ESERCENTI
PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO PERSO-
NE DI INTERESSE LOCALE. ELEVAZIONE
DEI ~~TITOLI~~. LIMITI"

Art. 1

1. Il limite di L. 5.000 di cui all'art. 38, 2° comma, del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, modificato dalla Legge 3 novembre 1952, n. 1982, è elevato a L. 500.000. Detto limite si riferisce all'ammontare complessivo del risarcimento.

2. Per la richiesta al dipendente del risarcimento dei danni superiore a L. 500.000 le aziende non possono procedere al recupero senza la preventiva autorizzazione della Regione.

3. All'uopo le aziende inoltrano istanza, corredata dalla relativa documentazione, al Presidente della Giunta regionale che provvede, con proprio decreto, sia sulla misura del risarcimento che sulla ^{sua} rateizzazione, dopo aver inteso le parti.

4. Il Presidente della Giunta regionale può delegare l'Assessore ai Trasporti all'emissione del decreto di cui al comma precedente.

5. Ulteriori modificazioni del limite previsto nel presente articolo, che si rendessero necessarie a seguito delle variazioni del costo della vita, saranno disposte con deliberazione del Consiglio regionale.

Art. 2

1. Il risarcimento dei danni inferiore a L. 50.000 avviene in unica soluzione.

2. Per il risarcimento di danni di importo compreso tra L. 50.000 e L. 500.000, le trattenute mensili non possono superare l'importo di L. 50.000.

Art. 3

1. Per il risarcimento di danni di importo compreso tra L. 50.000 e L. 500.000, le trattenute mensili non possono superare l'importo di L. 50.000.